

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ravenna Dr. RICCI M.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:	dom.to c/o
Studio Avv. Zisa Mario del Foro di Ferrara, suo difensore	e di fiducia.
Libero - presente	

## **IMPUTATO**

per il reato p. e p. dall'art. 726 c.p. per aver compiuto, in un luogo pubblico (Riserva Naturale Statale Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano), atti contrari alla pubblica decenza (era completamente nudo con gli organi genitali ben in vista).

In Ravenna il 27.05.2012.

N.	388/13	Reg. Sent.		
N.	152/13	R.G. di P.		
		R.G. N.R.		
S	entenza			
In da	nta 03/10/2	013		
D	<b>e</b> positata			
In data 04/11/2013				
Tras	messo per	il V° P.M. e P		
n				
V° P.G. il				
Estra	atto contur	naciale		
ü				
-	ugnata da:			
Il Ca	ancelliere			
Pass	sata in giud	licato		
11				
11 C	ancelliere			
Invia	ato estratto	al P.M. per esec		
I1				
N		R. Esec. P.1		
N		RRC		

La parte offesa è Lo Stato

All'odierna udienza il P.M. rappresentato dal V.P.O. Dr. Manoli chiede la condanna ad € 900 di multa.

La difesa chiede l'assoluzione con formula piena.

## Fatto e diritto

Il Corpo Forestale dello Stato il 27 maggio 2012 effettuava un intervento nella spiaggia di Lido di Dante e in particolare il Sovrintendente , sentito come teste, dichiarava di aver constatato che in quella spiaggia vi erano persone senza costume; i soggetti identificati nell'occasione, erano segnalati al Procuratore della Repubblica Circondariale per la violazione dell'art.726 c.p., e citati a giudizio avanti il Giudice di Pace di Ravenna per l'udienza del 30.05.2013. L'imputato si difendeva, non negando il Tatto nella sua materialità, bensì allegando, da un lato, l'inoffensibilità della condotta per essere stato praticato il nudismo, in forma "riservata", (vale a dire su un tratto dell'arenile appartato di circa 300 metri e non frequentato da altri), dall'altro, la loro buona fede nel ritenere lecita la condotta a seguito dei ripetuti segnali positivi in materia provenienti dagli organi dell'Amministrazione pubblica, in particolare quella regionale. L'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa e nell'esame dei testi indotti da

Redatta scheda
Trouttu oonoda
_
11
Il Cancelliere

entrambe le parti, ha evidenziato che:

- da oltre 20 anni un tratto della spiaggia libera di Lido di Dante (prima la zona prossima alle foci del Bevano, poi quella a sud del campeggio "Classe", prima dell'area dedicata alla riproduzione del "frattino" non frequentato e lontano dal centro abitato, è meta di nudisti;

- tale situazione di fatto ha avuto una certa risonanza sulla stampa ed è segnalata dalla guida turistica internazionale di naturismo;
- il fenomeno è stato ripetutamente posto all'attenzione dei rappresentanti di interessi pubblici (comitato cittadino, Comune, Regione) da parte degli associati all'ANER Associazione Naturisti Emiliano Romagnoli e ad una prassi di abituale tolleranza si è aggiunto un interessamento degli amministratori, e la propensione alla regolamentazione del fenomeno stesso;
- non vi è segnaletica in loco che vieti espressamente il naturismo.

Ciò posto in fatto, occorre ora valutare se, nella situazione così delineata, il nudismo integrale rappresenti o meno un atto contrario alla pubblica decenza, intesa, quest'ultima, come quel complesso di regole minime di convenienza e di decoro che conformano la convivenza sociale in un certo momento storico, la violazione delle quali susciti nella generalità fastidio o repulsione.

E' fuori di dubbio che il bene immateriale tutelato dalla norma (al pari di


altro analogo quale il pudore di cui agli artt. 527 e 529 c.p.) è destinato a seguire l'evoluzione culturale e del costume della compagine sociale e, dunque, a mutare nel tempo. Nella valutazione di tale mutamento non si può prescindere dalla constatazione che, in particolar modo nel momento storico attuale, un elemento che concorre a delineare il livello del comune sentimento di decenza è rappresentato dalle condizioni ambientali in relazione alle quali può essere attinto. Il principio è stato affermato dal Supremo Collegio (Cass.SS.UU, 1.10.1991 in Foro it. II 284) a proposito dell'analogo problema della rilevanza penale della vendita di materiale pornografico offerto non indiscriminatamente al pubblico, ma con particolari modalità di riservatezza e di cautela: "nell'accertamento" dell'offesa che il comune senso del pudore può "risentire per effetto di comportamenti" determinati, sono da considerare fra gli indici di "valutazione idonei a condizionare, in un determinato momento storico, il prodursi dell'offesa", anche il contesto ambientale nel quale i comportamenti sono attuati ed il grado e le modalità della pubblicità ad esso conferite. Se, dunque, le condizioni di tempo e di luogo non sono estranee alla valutazione dell'offensività di certi atteggiamenti astrattamente "indecenti" (v. anche Cass. Sez. III, 124 del 7.1.1981 "l'esposizione del seno da parte di una donna in " determinate circostanze ... - stagione estiva," spiaggia - non costituisce reato ...") il giudizio odierno avrà per oggetto non già l'esposizione dei genitali in sé,



giudizio odierno avrà per oggetto non già l'esposizione dei genitali in sé, ma il nudismo così come praticato dagli odierni imputati, vale a dire in un'area lontana dalle spiagge abitualmente frequentate, segnalata, non visibile dal centro abitato o dagli accessi al lido, da oltre un ventennio notoriamente meta di naturisti ed, infine, praticato senza alcuna ostentazione o provocazione, ma in maniera naturale, discreta e composta: l'istruttoria dibattimentale ha infatti accertato che l'odierno imputato era seduto e stava leggendo il giornale.

L'osservazione diretta dell'attuale realtà sociale, dimostra che ad una sempre più rapida modificazione dei costumi di cui è possibile prendere atto anche solo notando la dilagante esposizione (spesso con un esplicito richiamo erotico) del nudo – nelle rappresentazioni cinematografiche e televisive, nelle riviste e nei periodici a larga diffusione, nei messaggi pubblicitari – si accompagna una generalizzata sensibilità di fenomeni innovativi del costume sociale in senso liberale.

Prevale, cioè, anche di fronte ad atteggiamenti non condivisi dall'uomo medio, il rispetto dell'altrui libertà e, dunque la tolleranza anche verso forme di estrinsecazione della personalità inconcepibili fino a non molto tempo fa. Questa generalizzata patente di liceità che la collettività riconosce a tutto ciò che, anche se talora addirittura giudicato come disvalore, non lede i diritti altrui, è un dato di fatto del quale, nella misura in cui contribuisce a formare la coscienza collettiva ed il costume, non può non tenersi conto, indipendentemente da ogni giudizio



costume, non può non tenersi conto, indipendentemente da ogni giudizio morale.

Infatti, non è compito del giudice valutare se il mutamento del comune sentire rappresenti una evoluzione o una involuzione del costume, dovendo egli limitarsi, alla stregua del dettato normativo, e registrare in che misura un certo comportamento che riguarda la sfera della decenza sia accettato dalla collettività.

Ritiene questo Giudice che per la argomentazioni ora svolte, in particolare per quella generalizzata e crescente tolleranza nella realtà sociale verso la "diversità" purchè non imposta indiscriminatamente e non lesiva dell'altrui libertà, si debba concludere che il sentimento medio della collettività, che dimostra di tollerare ben altro genere di aggressioni alla sfera del decoro e del pudore ad opera dei mezzi di comunicazione, non siano affatto lesi dalla pratica del nudismo nelle condizioni e con le modalità sopra descritte e che caratterizzano il caso di specie. Condizioni e modalità che fanno perdere al nudismo integrale l'idoneità lesiva del sentimento di decoro e di costumatezza proprio dalla maggioranza dei consociati e lo rendono, sotto questo profilo inoffensivo, anche se svolto in luogo pubblico quale è la spiaggia.

L'imputato deve, pertanto, essere assolto dal reato ascritto per insussistenza del fatto.

Visto l'art.530 co 2 cpp

assolve

l'imputate	per il reato di
cui all'art. 726 cp perché il fatto non sussiste.	
Riserva 60 giorni per il deposito della motivazione.	
	lice di Pace
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  OGGI 04. 11. 2013  Vicio	Aafcella Ricci